



## COMUNE DI TEGLIO VENETO

*Città Metropolitana di Venezia*

**COPIA**

### DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 12 Del 28-04-2023

**Oggetto:** APPROVAZIONE TARIFFE TASSA ASPORTO RIFIUTI (TARI) ANNO 2023

L'anno duemilaventitre il giorno ventotto del mese di aprile alle ore 19:00, presso questa Sede Municipale, convocata nei modi di legge, si è riunita il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

<b>CICUTO Oscar</b>	<b>P</b>	<b>BELLOTTO Roberta</b>	<b>P</b>
<b>DAZZAN Paolo</b>	<b>P</b>	<b>FINFOLA Anna</b>	<b>P</b>
<b>NICODEMO Valentina</b>	<b>P</b>	<b>GEREMIA Mario</b>	<b>P</b>
<b>SOLIDA Edoardo</b>	<b>A</b>	<b>GEREMIA Davide</b>	<b>P</b>
<b>AMADIO Lorenzo</b>	<b>P</b>	<b>ANASTASIA Tommaso</b>	<b>P</b>
<b>PINZIN Gianfranco</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1.

Assessore esterno:

Assume la presidenza il Signor CICUTO Oscar in qualità di SINDACO assistito dal segretario comunale avv. RIGO Cristiana.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Il Sindaco aggiorna brevemente sul punto spiegando la modalità di creazione della tariffa e la copertura dei costi Il Sindaco comunica alcuni dati pervenuti da Asvo relativi all'anno 2022 elencando le percentuali di raccolta differenziata (media 81%) . Il dato del mese di agosto fa comprendere che la criticità è nel conferimento delle aziende. La media della differenziata nel primo trimestre 2023 (media 82%). Poi per quanto riguarda l'abbandono di rifiuti per strada non è significativo (situazione emersa nell'ultima giornata ecologica del 16.04.2023)

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Visto** l'articolo 1 della Legge 27.12. 2013, n. 147:

- al comma 639 istituisce, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;
- al comma 652 dispone che “il Comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il decreto del presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158”;
- al comma 654 stabilisce che “in ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36”;
- al comma 683 prevede l'approvazione delle tariffe TARI da parte del consiglio comunale, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- al comma 702 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art.52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446

**Considerato che** l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga »;

**Richiamati** i seguenti provvedimenti dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente:

- la deliberazione n.443/2019/R/rif (poi integrata da talune semplificazioni procedurali dettagliate nella deliberazione 57/2020/R/rif), con cui è stato adottato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) recante i “criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”, introducendo una regolazione per l'aggiornamento delle entrate tariffarie di riferimento, basata su criteri di riconoscimento dei costi efficienti;
- la deliberazione n. 158/2020/R/rif, con cui è stata prevista l'adozione di alcune misure di tutela straordinarie e urgenti volte a mitigare la situazione di criticità e gli effetti sulle varie categorie di utenze derivanti dalle limitazioni introdotte a livello nazionale o locale dai provvedimenti normativi adottati per contrastare l'emergenza da COVID-19;
- la deliberazione dell'Autorità 238/2020/R/rif, con la quale sono stati adottati gli strumenti e le regole da applicarsi per garantire la copertura sia degli oneri derivanti dall'applicazione della deliberazione 158/2020/R/rif;
- la deliberazione la deliberazione Arera n. 493/2020: Aggiornamento del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021;

- la deliberazione Arera n. 363/2021 avente ad oggetto l'”approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025” che reca le disposizioni aventi ad oggetto la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono e trova applicazione per le annualità 2022, 2023, 2024 e 2025;
- la determinazione Arera n. 2/2021 avente ad oggetto l'Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- la deliberazione Arera n. 459/2021: valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi
- d'uso del capitale in attuazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione Arera n. 15/2022 avente ad oggetto la “regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

**Tenuto conto** che nel territorio in cui opera il Comune di Teglio Veneto è presente e operante l'Ente di Governo dell'ambito, previsto ai sensi della D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla Legge 14 settembre 2011, n. 148 il quale svolge pertanto le funzioni di Ente territorialmente competente previste dalla deliberazione ARERA 443/2019;

**Rilevato** che l'Ente di Governo dell'Ambito – Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con nota prot. n. 18833 del 26.04.2022 ha trasmesso a questo Comune il PEF 2022-2025, validato con deliberazione dall'Assemblea di Bacino n. 7 del 14.04.2022;

**Richiamate:**

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/05/2022 con la quale si è provveduto alla presa d'atto del PEF 2022-2025 ed all'approvazione delle tariffe TARI per l'anno 2022;
- la nota prot. n. 1125/2022 del 01/12/2022, acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 6440 del 01/12/2022, con la quale il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente ha precisato che “Per l'esercizio 2023 le Amministrazioni Comunali in regime tributario TARI possono procedere alla predisposizione del piano tariffario 2023 sulla base dei costi già validati relativamente al 2023 per ogni Comune dall'Assemblea di Bacino con la delibera n. 7 del 14/04/2022”;

**Rilevata** pertanto la necessità di procedere con l'approvazione delle tariffe della TARI per l'anno 2023;

**Esaminato** il PEF 2022-2025 per il Comune di Teglio Veneto validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente, allegato “A” alla presente deliberazione di cui è parte integrante, il quale espone per l'anno 2023 un costo complessivo di € 256.569,00= così determinato:

Costi del gestore ASVO Spa	198.777,00
Costi Comune	57.792,00
	256.569,00

**Considerato** che dal suddetto costo di € 256.569,00=, ai fini della manovra tariffaria, viene portata in detrazione la somma complessiva di € 2.481,05= così determinata:

Contributo MIUR 2022	996,72
Entrate effettivamente conseguite a seguito dell'attività di recupero evasione	1.484,33
	2.481,05

**Rilevato** quindi che il costo complessivo da coprire con la TARI, ammonta complessivamente ad € 254.087,73= di cui costo fisso: € 91.950,84= e costo variabile: € 162.136,89= il cui costo viene ripartito tra utenze domestiche e non domestiche in base alla potenzialità di produzione dei rifiuti e precisamente:

- 87,00 % a carico delle utenze domestiche;
- 13,00% a carico delle utenze non domestiche

**Considerato** peraltro che:

- le tariffe vanno determinate per fasce d'utenza, suddividendole in parte fissa, determinata sulla base delle componenti essenziali del costo del servizio, con riferimento agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti, ed in parte variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti e all'entità dei costi di gestione degli stessi;
- la tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e di utenza non domestica e il calcolo per le utenze domestiche è rapportato al numero dei componenti il nucleo e alla superficie, mentre per le utenze non domestiche, distinte nelle categorie previste dal DPR 158/99, il calcolo avviene sulla base della superficie;
- per le utenze domestiche sono stati utilizzati i coefficienti (Ka e Kb) di produttività per la parte fissa che per la parte variabile della tariffa, confermando le scelte degli anni precedenti;
- per le utenze non domestiche sono stati applicati i coefficienti di produttività (Kc e Kd), sia per la quota fissa che per quella variabile, in misura diversa, rispetto alle varie categorie, al fine di evitare aumenti economici troppo elevati e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie. In particolare questa scelta viene fatta per le categorie che, ai sensi del DPR 158/99, subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori. Questa scelta conferma le scelte operate negli anni precedenti.
- una parte dei costi fissi e variabili sono parzialmente coperti, con altre voci di entrata non derivanti dalle superfici ma corrisposte dal Comune, come avviene in relazione alle agevolazioni ISEE ed alla TARI delle Scuole pubbliche;
- sulla base dei parametri esposti è stato utilizzato il metodo previsto dal D.P.R. n° 158/1999 per la determinazione delle tariffe come negli anni precedenti e l'applicazione dello stesso ha portato alla determinazione delle tariffe indicate nell'allegato alla presente deliberazione;

**Visto** il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n.39 del 28.06.2021 e aggiornato con deliberazione assunta in questa stessa seduta a quanto indicato da Arera con deliberazione n. 15/2022 avente ad oggetto la "regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani" con cui è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)

**Preso atto** che la copertura del costo delle agevolazioni sulla TARI di cui all'art. 23 del vigente Regolamento per la disciplina della TARI, tenuto anche conto di quanto previsto dall'art. 1, comma 660, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

**Ritenuto**, pertanto, al fine di assicurare un gettito del tributo pari al totale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti, al netto del costo per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche di cui all'art. 33-bis del D.L. 248/2007, di approvare le tariffe TARI relative all'anno 2023,

Delibera di Consiglio n.12 del 28-04-2023 Comune di Teglio Veneto

suddivise tra utenze domestiche e utenze non domestiche, come dettagliatamente indicate nell'allegato "B" della presente deliberazione, il quale costituisce parte integrante della presente deliberazione;

**Ricordato** che la misura tariffaria per la TARI giornaliera é determinata in base alla tariffa annuale della TARI, rapportata a giorno, maggiorata di un importo pari al 100 per cento (indicare in base alla scelta del Comune con Regolamento TARI, ricordando che il comma 663, art. 1, L. 147/2013 prevede la possibilità per il Comune di elevare la misura fino ad un importo percentuale non superiore al 100 per cento);

**Visto** il comma 15 ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, inserito dal D.L. n. 34 del 2019, che prevede *“a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”*;

**Visto** l'art.28 del regolamento comunale del tributo, il quale stabilisce le scadenze per il versamento della tassa nella seguente modalità:

Il pagamento dell'importo dovuto è effettuato in n. 03 rate aventi scadenza al:

1^ rata al 30.05 di ogni anno

2^ rata al 30.07 di ogni anno

3^ rata al 16.12 di ogni anno (ai sensi di quanto disposto dall'art.13, comma 15-ter del D.L.n.201/2011 come modificato dall'art. 15-bis del D.L. n. 34/2019)

Il pagamento può essere eseguito in un'unica soluzione entro il 30.05 di ogni anno

**Visto** infine

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38-bis del D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;
- il tributo provinciale sopra richiamato, è stato confermato dalla Città Metropolitana di Venezia nella misura del 5% con deliberazione consiliare n. 2, in data 9 gennaio 2023;

**Dato atto** che il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno 2023-2025 è stato ulteriormente differito al 31.05.2023;

**Acquisiti** sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile resi dell'Area 1/Amministrativa-contabile;

**Tutto** ciò premesso;

**Visto** l'articolo 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Con** votazione favorevole unanime, legalmente espressa dai n.10 consiglieri presenti e votanti,

### **DELIBERA**

- 1) Di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di prendere atto del Piano Finanziario 2023 riportato nell'allegato "A" alla presente deliberazione, validato dal Consiglio di Bacino Venezia Ambiente con deliberazione dall'Assemblea n. 7 del 14.04.2022;
- 3) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) relative all'anno 2023 di cui all'allegato "B" della presente deliberazione, per costituirne parte integrante e sostanziale;
- 4) di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal Piano Finanziario;
- 5) di dare atto che alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato Città Metropolitana di Venezia nella misura del 5%;
- 6) di confermare le agevolazioni previste dall'art.23 del vigente regolamento e precisamente:
  - a) Nuclei familiari a basso reddito: riduzione del 30% sia sulla tariffa fissa che sulla tariffa variabile:
    - sono considerati a basso reddito i contribuenti che si trovano nelle seguenti condizioni economiche:
    - nucleo familiare composto da unico componente di età non inferiore ad anni 65 con reddito ISEE pari o inferiore a € 10.000,00=,
    - nucleo familiare composto da due o più componenti di cui almeno uno di età non inferiore ad anni 65 con reddito ISEE pari o inferiore a € 10.000,00=;
  - b) Nuclei familiari in condizione di accertata indigenza, assistiti direttamente dal Comune, su proposta dei Servizi Sociali previa valutazione delle singole situazioni soggettive: riduzione del 100% sia sulla tariffa fissa che sulla tariffa variabile
  - c) Associazioni aventi sede legale in Teglio Veneto od organizzazioni con lucrative di utilità sociale: riduzione del 100% sia sulla tariffa fissa che sulla tariffa variabile;
  - d) Nuclei familiari che versano in disagiate condizioni economiche-sociali con ISEE pari o inferiore ad € 10.000,00= e fino alla capienza del capitolo di bilancio che finanzia la stessa agevolazione: riduzione del 30% nella parte fissa e nella parte variabile.
- 7) di dare atto che la copertura del costo delle suddette agevolazioni viene garantita attraverso apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 8) di stabilire per l'anno 2023 le seguenti scadenze di pagamento:
  - 1^ rata al 30.05.2023 o unica soluzione
  - 2^ rata al 30.07.2023
  - 3^ rata al 16.12.2023
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98.-

Successivamente, stante l'urgenza di rispettare le scadenze di pagamento,

Con separata ed unanime votazione favorevole, legalmente espressa

**DELIBERA**

1. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 TUEL 267/2000.-

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

IL PRESIDENTE  
F.to CICUTO Oscar

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to avv. RIGO Cristiana

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE**

**N. 321 Reg.Pubb.**

Della suesesa deliberazione viene iniziata oggi 04-05-2023 la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1 del D.Lgs. n.267/2000.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to BANDIZIOL FRANCA

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione, DIVIENE ESECUTIVA, il 14-05-2023 a sensi dell'art.125 del D.Lgs 18/8/2000, n.267.

IL FUNZIONARIO INCARICATO  
F.to BANDIZIOL FRANCA

---

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Teglio Veneto \_\_\_\_\_

Il Funzionario Incaricato  
Lucia Rossi Querin